

Elezione del Consiglio della Provincia di Pesaro e Urbino.

I Comizi Elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale sono stati convocati dal Presidente della Provincia per la giornata del

29 settembre 2024.

Il 29 settembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, si svolgeranno le operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio della Provincia ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

L'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. Con determinazione del sottoscritto è stato definito il "corpo elettorale" alla data del 25 agosto 2024 composto da 651 aventi diritto al voto e pertanto il numero minimo di sottoscrizioni è pari a **33**.

I candidati non possono sottoscrivere le liste.

Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali dei comuni della provincia in carica.

Le liste devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino sita in via Gramsci n. 4 Pesaro, nei seguenti giorni:

- dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 8 settembre 2024
- dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 9 settembre 2024

Per quanto concerne la giornata di Domenica 8 settembre sarà possibile provvedere alla consegna mediante prenotazione rivolgendosi al sottoscritto ai seguenti numeri 3298290126 oppure 3337577883.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui sopra. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dalla legge è inammissibile.

Il Consiglio Provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei comuni della provincia.

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento o, in alternativa, può essere ammesso al voto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio.

Per esprimere il proprio voto gli elettori hanno a disposizione una scheda di colore diverso a seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune.

Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge n. 56/2014.

Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome;

L'Ufficio Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina in maniera definitiva il valore ponderato di ogni fascia demografica sulla base dei dati riferiti al 29 settembre 2024 e quindi, sulla base dei voti riportati, la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Altro adempimento preliminare alla votazione concerne l'obbligo da garantire entro Domenica 15 settembre 2024 di pubblicazione, per ciascun candidato alla carica di Consigliere provinciale, del curriculum vitae e casellario giudiziale, sul sito internet del partito o del movimento politico o delle liste che partecipano alla competizione elettorale (Elezioni trasparenti – rif. L. n. 3/2019). Si fa presente che la normativa prevede che il certificato del casellario giudiziale abbia una data di rilascio non superiore a 90 giorni antecedenti la data della votazione.

Per quanto concerne il rilascio del Certificato del casellario giudiziale ai sensi della Legge 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1, comma 14 come modificato dal Decreto Legge 77/2021, il rilascio per motivi elettorali prevede la riduzione del pagamento delle imposte di bollo e diritti, nella misura della metà di quanto regolarmente dovuto.

Il Segretario Generale

Cancellieri Dr Michele